Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 settembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 4 SETTEMBRE 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1961, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4860)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 869.

Norme di attuazione della legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — SCELBA — GONELLA — TRABUCCHI — BOSCO — RUMOR — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 82. — VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

Art. 1.

I complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale devono avere un'attrezzatura particolare in relazione alle caratteristiche per le varie categorie di complessi stabilite dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 326, ed a quelle previste dal presente regolamento.

L'attrezzatura, proporzionata alla capacità ricettiva è, qualitativamente, adeguata alla categoria di persone che i complessi sono destinati, in via normale, ad ospitare.

I complessi ricettivi devono tenere esposte al pubblico le tariffe dei vari prezzi comprensivi del servizio e di altri eventuali oneri.

Non è consentita la promiscuità dell'attività di azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare.

Art. 2.

Ferme restando le norme legislative sul vincolo alberghiero può essere autorizzato, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, l'esercizio di un complesso ricettivo complementare a carattere turistico-sociale che utilizzi un immobile già adibito ad azienda alberghiera.

Art. 3.

Gli alberghi od ostelli per la gioventù sono centri di pernottamento per periodi di tempo limitati e devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

camere e camerate con servizi igienici disposti in settori separati per uomini e per donne;

una cucina comune dove gli ospiti possano preparare il loro cibo;

uno o più locali comuni di ritrovo;

impianti antincendi.

Tali complessi possono disporre anche di una mensa economica per gli ospiti.

Art. 4.

I campeggi devono essere allestiti in località salubri a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

I campeggi devono disporre di adeguate recinzioni ed eventuali schermature della zona adibita a campeggio, di particolari installazioni igienico sanitarie, nonchè di accorgimenti e di impianti per la prevenzione ed estinzione degli incendi. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti:

almeno ottanta metri quadrati per ogni installazione (tenda ed auto), ovvero almeno quaranta metri quadrati per ogni tenda, compreso lo spazio adibito ai servizi comuni;

strada di accesso carrozzabile;

punti d'acqua potabile nel campo;

lavabi e gabinetti al riparo (almeno un gabinetto per ogni venti persone);

impianti adeguati di docce;

impianto per lo scolo delle acque;

illuminazione delle parti comuni;

raccoglitori di immondizie;

cassetta di pronto soccorso congruamente attrezzata;

impianti antincendi.

Art. 5.

Le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste da privati, nonchè da enti che abbiano per fine istituzionale la pratica dello sport e del turismo, avendo, tali allestimenti, particolari caratteristiche, distinte da quelle previste dalle disposizioni sopra citate, oltrechè dalle norme sulle aziende alberghiere.

Art. 6.

Le disposizioni previste per gli alberghi od ostelli per la gioventù e per i campeggi, valgono, altresì, per i villaggi turistici, le case per ferie e gli analoghi allestimenti di cui allo art. 1, primo comma, della legge, in quanto applicabili.

Agli effetti dell'art. 1, quinto comma, della legge, le case per ferie possono ospitare soltanto i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private od i soci di associa-

zioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, nonchè le persone appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti e dei soci medesimi.

Art. 7.

Gli autostelli devono possedere particolari caratteristiche e requisiti entro i limiti appresso specificati:

ubicazione lungo le vie di comunicazione ed a conveniente distanza, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione, dai centri abitati;

attrezzatura sufficiente a permettere il riposo ed il ristoro dei turisti in transito, con possibilità di ricovero dei mezzi di trasporto, di riparazione e rifornimento dei mezzi medesimi;

un locale per uso comune ed un altro adibito per la mensa;

adeguati servizi igienico-sanitari;

impianti antincendi.

Art. 8.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge, il Ministero della pubblica istruzione, ove disponga la realizzazione di complessi ricettivi riservati ai giovani studenti, informa preventivamente il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero della sanità sulle caratteristiche e sull'ubicazione dei complessi, al fine di attuare l'iniziativa di intesa con tali Amministrazioni.

Il Ministero della pubblica istruzione informa anche il Ministero dell'interno dell'intendimento di realizzare complessi ricettivi riservati ai giovani studenti.

Art. 9.

La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge, da presentare al prefetto, in carta legale, deve indicare:

le generalità del titolare dell'esercizio e del gestore, quando si tratti di enti od aziende, ed eventualmente, del loro rappresentante;

la località ove deve sorgere il complesso;

il tipo di ricettività che si vuole attuare;

la capacità ricettiva del complesso;

le eventuali attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa, di spaccio e di autorimessa;

le norme di funzionamento del complesso e le tariffe per ciascun servizio.

A corredo della domanda devono essere prodotti:

i disegni e le planimetrie, unitamente alla relazione tecnica dei lavori da eseguire e degli impianti;

le quietanze rilasciate dal competente Ufficio del registro e le attestazioni di versamento in conto corrente postale riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 9 della legge e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a qualunque diverso titolo.

Il titolare ed il gestore dell'esercizio ed il loro rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 10.

La domanda e gli allegati, di cui al precedente articolo, devono essere prodotti in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, per la istruttoria, ai fini del parere previsto dall'art. 3 della legge.

Dalla data di presentazione della domanda decorre il termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 3.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 3 della legge, la deliberazione motivata del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo è adottata, principalmente, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

a) l'attività dei complessi ricettivi complementari deve essere inquadrata nel programma di sviluppo del turismo sociale e giovanile e deve avere una gestione, ai fini della prestazione dei servizi, conforme ai criteri ed alle limitazioni previste dal presente regolamento;

b) l'opportunità delle iniziative deve essere accertata in relazione allo sviluppo turistico, qualitativamente e quantitativamente considerato, delle singole località ove i complessi devono sorgere, onde evitare che tali complessi arrechino turbamento al movimento turistico ordinario;

c) l'istituzione ed il funzionamento dei complessi ricettivi complementari devono attuarsi con l'osservanza delle disposizioni di pubblica sicurezza, di moralità pubblica e buon costume, igienico sanitarie e per la difesa contro gli incendi, nonchè delle norme relative alla tutela delle bellezze panoramiche, del paesaggio e del patrimonio artistico.

Copia della deliberazione adottata dal consiglio dell'Ente e, successivamente, copia del provvedimento emesso dal prefetto, devono essere trasmessi, a cura dell'Ente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 della legge.

Art. 12.

L'autorizzazione, anche per quei complessi che abbiano attività stagionale, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originario, previo pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, stabilite dall'art. 9 della legge, e delle altre tasse eventualmente dovute a qualunque diverso titolo.

Con unico provvedimento può essere autorizzato l'esercizio del complesso nonchè l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa ed autorimessa.

L'autorizzazione può avere una durata determinata nel tempo, qualora ne sia fatta espressa richiesta dall'interessato; ovvero quando il prefetto, su conforme parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, ne ravvisi l'opportunità.

L'autorizzazione può, in ogni tempo, essere soggetta a riesame per iniziativa del prefetto o dell'Ente provinciale per il turismo, quando si abbia motivo di ritenere che siano mutate le condizioni obiettive in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Nel provvedimento del prefetto, che autorizza l'apertura e l'esercizio delle case per ferie, deve risultare l'indicazione dell'Amministrazione, azienda, associazione od organizzazione per i cui dipendenti o soci e rispettivi nuclei familiari è consentita l'ospitalità.

L'autorizzazione deve essere pubblicata gratuitamente nel Foglio annunzi legali della Provincia. Il provvedimento di denegata autorizzazione è notificato agli interessati ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 4 della legge.

Copia del ricorso previsto dagli articoli 4, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge deve essere trasmessa, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo competente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 13.

Per la notifica delle persone alloggiate i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite ed alla sua partenza. Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

I gestori dei complessi sottoindicati devono annotare sulle schede anche i seguenti dati:

a) per gli alberghi od ostelli della gioventù: gli estremi della tessera sociale rilasciata dall'ente di appartenenza;

b) per le case per ferie: gli estremi del documento dal quale risulti l'Amministrazione, l'azienda, l'associazione e la organizzazione di cui l'ospite fa parte;

c) per i complessi nei cui confronti non sia intervenuta autorizzazione di autorimessa, il numero di targa e la nazionalità delle auto e delle moto introdotte nell'interno dei complessi.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono riportare anche l'indicazione della data di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

L'autorizzazione per l'esercizio di autorimessa è necessaria ogni qualvolta il complesso comprenda uno spazio, recintato e coperto, destinato esclusivamente al ricovero delle vetture ed alla loro custodia ad opera di apposito personale.

Per la notifica degli autoveicoli e dei motoveicoli ricoverati nell'autorimessa di cui al comma precedente, i gestori debbono compilare per ogni singolo mezzo una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo del mezzo ed alla sua partenza.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro indicato nel primo comma dell'art. 196 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, debbono riportare anche l'indicazione della data e dell'ora di partenza del mezzo. Le medesime debbono essere numerate progressivamente ed essere conservate presso l'esercizio per un triennio.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolata, le schede di notifica previste dai precedenti commi debbono essere recapitate alle autorità di polizia giornalmente.

Art. 14.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista, nonchè ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed i gestori dei complessi devono trasmettere, mensilmente, all'Ente provinciale per il turismo, un riassunto numerico degli ospiti distinti per nazionalità e delle relative presenze.

Ai fini statistici, il Ministero della pubblica istruzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326, e dall'art. 2, primo comma, n. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, dà notizia, periodicamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo dei dati relativi al numero ed alla durata della permanenza dei giovani studenti ospitati nei complessi ricettivi ad essi riservati.

Art. 15.

Qualora la designazione di un rappresentante del titolare o del gestore dell'esercizio non sia fatta contestualmente con la richiesta di apertura del complesso, la domanda da presentare in carta legale al prefetto, per l'autorizzazione del rappresentante, deve essere prodotta in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, ai fini del parere previsto dall'art. 6 della legge.

Il parere dell'Ente è espresso entro trenta giorni.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, il prefetto decide sulla richiesta di autorizzazione.

Art. 16.

La vigilanza sui complessi, prevista dall'art. 7 della legge, è esercitata al fine di accertare, precipuamente, in ogni tempo:

a) che sussistano i presupposti del rilascio dell'autorizzazione;

b) che siano osservate le norme in materia di moralità pubblica e buon costume; igiene e sanità; difesa contro gli incendi; applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno;

c) che il numero degli ospiti non superi la prevista capacità ricettiva e che i servizi igienico-sanitari siano efficienti e regolarmente funzionanti;

d) che siano esposti al pubblico l'atto di autorizzazione del prefetto, le tariffe dei prezzi, nonchè copia di un regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni del caso rivolte agli ospiti;

e) che negli alberghi od ostelli per la gioventù e nelle case per ferie siano ammesse soltanto le categorie di ospiti previste dalla legge.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

Art. 17.

Con la deliberazione prevista dall'art. 3 della legge, il consiglio dell'Ente provinciale per il turismo può altresì esprimere il proprio avviso in merito al termine entro il quale il titolare del complesso, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, deve essere in grado di far funzionare l'esercizio.

Il controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto, per l'inizio dell'attività del complesso, è effettuato a spese dell'interessato, dall'Ente provinciale per il turismo entro il termine assegnato dal prefetto, con la collaborazione del comandante dei vigili del fuoco e dell'ufficiale sanitario, in quei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un apposito ufficio, diretto da un ufficiale sanitario, nominato a seguito di pubblico concorso. Negli altri Comuni invece l'Ente provinciale per il turismo si avvale dell'opera del medico provinciale.

Art. 18.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo, previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, è espresso entro trenta giorni dalla data dell'avviso di designazione di altro gestore.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione del nuovo gestore a condurre l'esercizio.

Art. 19.

Le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge, concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere riesaminate al fine di accertare, previo parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, se esistano i presupposti e le caratteristiche voluti.

Nei casi in cui i complessi autorizzati non posseggano tali requisiti, la conservazione dell'autorizzazione è subordinata all'adempimento di prescrizioni intese ad ottenere la rispondenza dei complessi ai requisiti indicati dal presente regolamento.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 870.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Nicola degli Eremitani di Sant'Agostino, in Tolentino (Macerata).

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Nicola degli Eremitani di Sant'Agostino, in Tolentino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 871.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Barbara V. M., in frazione Piscine del comune di Sover (Trento).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 22 febbraio 1961, integrato con dichiarazione del 27 dello stesso mese ed anno, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Barbara V. M., in frazione Piscine del comune di Sover (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 872.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Badia del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° febbraio 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù in località Badia del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 873.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. e di San Girolamo, in frazione già Pornaro, ora Santa Maria, del comune di Tretto (Vicenza).

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 1° settembre 1959, integrato con postilla del 15 febbraio 1961, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. e di San Girolamo, in frazione già Pornaro, ora Santa Maria, del comune di Tretto (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 161. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 26 luglio 1961, n. 709:

« Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 9 agosto 1961, all'art. 30, quarto capoverso, terza riga, ove è detto: « .... ove ritenga di proporre ... » leggasi: « ... ove *non* ritenga di proporre ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961.

Aumento dei contingenti delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1955, n. 205, con il quale, oltre a stabilire le caratteristiche delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50, si sono determinati i contingenti rispettivamente in L. 30.000.000.000 ed in L. 15.000.000.000, ridotti rispettivamente di L. 3.000.000.000 e di lire 2.000.000.000 col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1956, n. 161, in occasione della emissione della moneta da L. 20;

Considerata l'esigenza di adeguare i contingenti suddetti alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contingenti in valore nominale delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50, indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1955, n. 205, contingenti per altro modificati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1956, n. 161, sono elevati rispettivamente a L. 40.000.000.000 ed a L. 20.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1961
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 106. — CARUSO

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/47/II presentato dalla Società telefonica tirrena, limitatamente all'ampliamento di 3800 numeri (1600 duplex e 2200 singoli) della centrale telefonica di San Remo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 5 maggio 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3c/47/II relativo all'ampliamento di 3800 numeri (1600 duplex e 2200 singoli) della centrale telefonica di San Remo la quale raggiunge 12.600 numeri (7800 singoli e 4800 duplex);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 3800 numeri (1600 duplex e 2200 singoli) della centrale telefonica di San Remo la quale raggiunge 12.600 numeri (7800 singoli e 4800 duplex);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/47/II presentato dalla Società telefonica tirrena limitatamente all'ampliamento di 3800 numeri (1600 duplex e 2200 singoli) della centrale telefonica di San Remo la quale raggiunge 12.600 numeri (7800 singoli e 4800 duplex).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 942 del 29 agosto 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 942 del 29 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959 (seguito al provvedimento n. 933 del 22 giugno 1961).

A seguito delle domande presentate dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Romana di Elettricità - Roma:

33 - Impianto Fontecupa (1950): L. 0,13785;
36 - Impianto Vadocusano (1951): L. 0,55628;
37 - Impianto Canterno (1949): L. 0,52531;
39 - Centrale S. Paolo (1950/51): L. 1,00982;
372 - Centrale Fiumicino (1957): L. 2,20100.

(5665)

Provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961. Contributi definitivi all'energia elettrica di nuova produzione

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributi all'energia elettrica di nuova produzione per gli anni 1960 *e* 1961

Visto che, con provvedimenti n. 889 del 21 ottobre 1960 e n. 921 del 28 marzo 1961 del Comitato interministeriale dei prezzi, vennero disposte le corresponsioni di contributi integrativi per l'energia elettrica dei nuovi impianti prodotta per l'anno 1960;

Ritenuto che occorre, nella liquidazione definitiva per l'intero 1960 e per il 1961, limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, tenere conto del notevole incremento della produzione di energia elettrica verificatasi nel detto periodo, che ha influito favorevolmente sui costi di produzione;

Considerato che occorre tenere presenti le disponibilità della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche al fine di determinare le aliquote di contributi da corrispondersi dalla Cassa stessa alle aziende a norma del cap. IV del provvedimento numero 620 del 28 dicembre 1956;

Il Comitato interministeriale dei prezzi, a modifica di ogni precedente provvedimento in materia relativa ai contributi per energia di nuova produzione, stabilisce che il contributo alle aziende contemplate nel provvedimento n. 620, per la produzione effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961, sia fissato in base alle aliquote seguenti:

	Misura del contributo in lire per kWh prodotti da impianti completi la cui costruzione sia stata iniziata			Misura del contributo in lire per kWh prodotti da impianti completi entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1956, oppure nel corso del 1956, limitatamente per questi ultimi alla quota di produzione annua eccedente la produzione del 1956	
	anteriormente al 1° gennaio 1953		dal 1° gennaio 1953 in poi	impianti la cui costruzione sia stata iniziata	
	entrati in servizio nel 1949 e 1950	entrati in servizio dal 1951 al 1955; entrati in servizio nel 1956 per la quota di produzione annua uguale alla produzione effettuata nel 1956	entrati in servizio fino al 1955 incluso; entrati in servizio nel 1956 per la quota di produzione annua uguale alla produzione effettuata nel 1956	anteriormente al 1° gennaio 1953	dal 1° gennaio 1953 in poi
Impianti idroelettrici:					
ad acqua fluente	0,566	0,818	1,101	1,344	1,920
con serbatoio di regolazione stagionale . .	0,723	1,132	1,416	1,984	2,560
Impianti termoelettrici:					
— fino a un massimo di utilizzazione di 2000 ore annue della potenza efficiente . .	0,566	0,818	0,944	1,344	1,600
— per la utilizzazione della potenza efficiente eccedente le 2000 ore annue	0,157	0,251	0,315	0,256	0,320
Impianti geotermoelettrici:	0,157	0,251	0,315	0,256	0,320

I produttori, definiti al cap. IV comma b) del punto 2) del provvedimento n. 620 che dispongano di impianti ammessi al contributo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche e che, a seguito di quanto disposto dal presente provvedimento, subiscano una riduzione dei contributi alla nuova energia per il 1960 e il 1961, possono chiedere una integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio. La relativa domanda deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro il 30 novembre 1961 al Comitato interministeriale dei prezzi il quale, previo esame della situazione economica generale delle imprese richiedenti, stabilirà per ogni anno la misura di detta integrazione.

Alle domande che venissero presentate dopo il suddetto termine del 30 novembre 1961 non verrà dato seguito.

(5666)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Manduria (Taranto), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 103.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5589)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5590)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Massa ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale stesso.

Con decreto in data 12 luglio 1961, n. 300.7/III.46.2.275, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile SS. Giacomo e Cristoforo di Massa viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

(5321)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 agosto 1961 «Modificazione del decreto ministeriale 23 maggio 1960, concernente l'inquadramento della comunità braccianti nella cassa unica per gli assegni familiari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961, ove è detto: «... per il personale addetto alle normali attività dell'*assicurazione* ...» leggasi: «... per il personale addetto alle normali attività dell'*associazione*...».

(5702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per esame e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

(*Posti a concorso*)

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esame e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1958:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Canto	Conserv. musica	1
2. Pianoforte	» »	1
3. Musica da camera	» »	1
4. Teoria, solfeggio e dettato musicale	» »	1
5. Tromba e trombone	» »	1
6. Plastica ornamentale	Acc. belle arti	1
7. Ornato disegnato	Licei artistici	2
8. Figura e ornato modellato	» »	1
9. Disegno geometrico-prospettiva e architettura	» »	1
10. Decorazione pittorica Decorazione pittorica e disegno professionale relativo Decorazione pittorica e disegno di figura Decorazione murale Pittura decorativa Pittura applicata alla decorazione murale Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
11. Disegno dal vero Disegno a mano libera Disegno a mano libera e professionale Disegno ornamentale Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale Disegno di ornato e professionale Ornato Disegno di figura Disegno di figura, con elementi di anatomia, di disegno architettonico e ornamentale Figura	» »	1
12. Plastica Plastica ornamentale Plastica decorativa Plastica di ornato e figura Plastica e disegno professionale relativo	» »	3

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
Plastica applicata alla decorazione murale		
Decorazione plastica		
Decorazione plastica e disegno relativo		
Decorazione e plastica ornamentale ceramica		
Modellazione e lavorazione del marmo		
Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo		
Scultura decorativa		
13. Disegno geometrico e di proiezione	Istituti d'arte	2
Disegno geometrico e prospettiva		
Disegno geometrico e architettonico		
Disegno geometrico, architettonico e prospettiva		
Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale		
Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia		
Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva		
Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali		
Disegno architettonico		
Architettura		
Architettura e relativo disegno professionale		
Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo		
Architettura decorativa		
Prospettiva		
Costruzioni		
Disegno ornamentale		
14. Decorazione pittorica	Scuole d'arte	1
Decorazione pittorica e relativo disegno professionale		
Decorazione murale		
Disegno e pittura applicata alla decorazione murale		
Pittura decorativa		
Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo		
15. Plastica	» »	1
Plastica e disegno professionale relativo		
Plastica e disegno professionale arte dei merletti		
Plastica ornamentale		
Decorazione plastica		
Modellazione		
Scultura decorativa		
Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo		

L'esame consta della sola lezione.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione)

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1958 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1958, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avere prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avere riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

La posizione di anzianità di cui al precedente comma si intende raggiunta dagli insegnanti che, alla data del 30 settembre 1958, abbiano acquisito nella qualifica di ordinari un anzianità non inferiore, rispettivamente, a dodici, quattro e due anni, a seconda che appartengono al secondo, terzo, quarto ruolo.

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

(Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni)

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede e istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzate);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1958;

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1958 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200 rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1958. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1958 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Cairoli, 6.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

(Prova di esame)

L'esame consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nei concorsi dal n. 7 al n. 15 di cui al precedente art. 1 la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Art. 5.

(Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni)

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova di esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie dei titoli:

a) titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè i risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lett. b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

I titoli sono valutati dalla Commissione prima della prova di esame.

Art. 6.

(Partecipazione alla prova di esame)

La prova di esame avrà luogo in Roma.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno 20 giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato; salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un turno successivo.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'eleco, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova di esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

(Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

a) per le Accademie di belle arti: da tre professori titolari del ruolo delle Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) per i Conservatori di musica: da due direttori titolari di Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli istituti stessi;

c) per i Licei artistici: da tre professori da scegliersi tra i titolari dei ruoli delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, di cui uno almeno delle Accademie stesse con funzioni di presidente;

d) per gli Istituti e Scuole d'arte: da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

(Formazione delle graduatorie)

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova di esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

(Approvazione della graduatoria)

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1961
Registro n. 43, *foglio n.* 335

(4847)

Concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1958.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

(Posti a concorso)

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1958:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Teoria solfeggio e dettato musicale	Conserv. musica	1
2. Plastica	Scuole d'arte	1
Plastica e disegno professionale relativo		
Plastica e disegno professionale arte dei merletti		
Plastica ornamentale		
Decorazione plastica		
Modellazione		
Scultura decorativa		
Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo		

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione)

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1958 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1958, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avere riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiore a « valente ».

La posizione di anzianità di cui al precedente comma si intende raggiunta dagli insegnanti che, alla data del 30 settembre 1958 abbiano compiuto il passaggio alla terza classe di stipendio da non meno di 5 anni se professori di Conservatorio e da non meno di 8 anni se professori di Scuole d'arte.

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

(Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni)

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per la istruzione artistica - Ufficio concorsi) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) Sede e Istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzate);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1958.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1958 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200 rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1958. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1958 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Cairoli, 6.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

(Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni)

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione di titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didatico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lett. b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

(Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

a) per i Conservatori di musica da un ispettore centrale per le antichità e belle arti, presidente, da un direttore titolare di Conservatorio e da un professore titolare negli istituti stessi;

b) per le Scuole d'arte da un ispettore centrale per le antichità e belle arti, presidente, da un direttore titolare, e da un professore titolare di Istituto o Scuola d'arte.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, quando ne sia il caso, il segretario.

Art. 6.

(Formazione delle graduatorie)

Al termine delle operazioni ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

(Approvazione della graduatoria)

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1961
Registro n. 43, *foglio n.* 336

(4848)

Concorsi per merito distinto per esame e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

(Posti a concorso)

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esame e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Letteratura poetica e dramm. . .	Conserv. musica	1
2. Pianoforte principale	» »	1
3. Materie letterarie	» »	1
Lingua e lettere italiane, storia e geografia		
Lingua e letteratura italiana, storia e geografia		

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
4. Teoria e solfeggio e dettato musicale	Conserv. musica	2
5. Pianoforte complementare . . .	» »	2
6. Violino complementare	» »	1
7. Plastica ornamentale	Acc. belle arti	2
8. Figura e ornato modellato . . .	Licei artistici	1
9. Plastica . . . . Plastica ornamentale Plastica decorativa Plastica di ornato e figura Plastica e disegno prof. relativo Plastica applicata alla decorazione murale Decorazione plastica Decorazione plastica e disegno relativo Decorazione e plastica ornamentale ceramica Modellazione e lavorazione del marmo Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo Scultura decorativa	Istituti d'arte	1
10. Disegno geometrico e di proiezione Disegno geometrico e prospettiva Disegno geometrico e architettonico Disegno geometrico architettonico e prospettiva Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali Disegno architettonico Architettura Architettura e relativo disegno professionale Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo Architettura decorativa Prospettiva Costruzioni Disegno ornamentale	» »	1
11. Cultura generale, italiano, storia e geografia	» »	1
12. Storia dell'arte e delle arti applicate Storia dell'arte e dell'arte della ceramica Storia dell'arte, stili e tecnologia Storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia	» »	1
13. Aritmetica, geometria, contabilità Matematica, fisica, contabilità Matematica, fisica, contabilità, scienze Aritmetica, geometria, scienze Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia Matematica, scienze e tecnologia	» »	1
14. Decorazione pittorica Decorazione pittorica e relativo disegno professionale Decorazione murale Disegno e pittura applicata alla decorazione murale Pittura decorativa Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Scuole d'arte	1
15. Disegno geometrico e di proiezioni Disegno geometrico e architettonico Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno Disegno geometrico e ornato Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura Disegno geometrico e dal vero Disegno architettonico Disegno architettonico, costruttivo e teoria Disegno professionale Prospettiva	Scuole d'arte	1

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione)

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1959 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1959, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avere prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avere riportato nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

La posizione di anzianità di cui al presente comma si intende raggiunta dagli insegnanti che, alla data del 30 settembre 1959, abbiano acquisito nella qualifica di ordinari un'anzianità non inferiore, rispettivamente, a dodici, quattro e due anni, a seconda che appartengano al secondo, terzo e quarto ruolo.

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

(Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni)

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per la istruzione artistica - Ufficio concorsi) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materia di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio,

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da Istituti e Scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1959.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1959 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200 rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1959. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per la istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1959 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Cairoli, 6.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.
(*Prova di esame*)

L'esame, per le materie artistiche, consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nei concorsi dal n. 8 al n. 10 di cui al precedente art. 1 la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Per la letteratura poetica e drammatica, l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura poetica e drammatica e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia.

Per le materie letterarie l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento del gruppo di materie impartito dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Per le materie di: storia dell'arte e delle arti applicate, storia dell'arte e dell'arte della ceramica, storia dell'arte, stili e tecnologia, storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia negli Istituti d'arte, l'esame consta di una prova scritta su argomenti di storia dell'arte, e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia cui si riferiscono i vari concorsi.

Per le materie di aritmetica, matematica, geometria, contabilità, fisica, scienze e tecnologia, l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamenti del gruppo di materie cui i vari concorsi si riferiscono, e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Art. 5.
(*Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni*)

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova di esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie dei titoli:

a) titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè i risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle Autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Art. 6.
(*Partecipazione alla prova di esame*)

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che

verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, parte II.

I candidati si intendono ammessi, qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il 15° giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prova scritta.

Del giorno fissato per la lezione sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno 20 giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato; salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova di esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

(*Commissioni giudicatrici*)

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto de Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte per le materie artistiche:

a) *Accademie di belle arti*: da tre professori titolari del ruolo delle Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) *Conservatori di musica*: da due direttori titolari di Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, e un professore titolare negli istituti stessi;

c) *Licei artistici*: da tre professori da scegliersi tra i titolari dei ruoli delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, di cui uno almeno delle Accademie stesse con funzioni di presidente;

d) *Istituti e scuole d'arte*: da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti istituti e scuole.

Per le materie culturali, le Commissioni giudicatrici sono composte da un professore universitario, con funzione di presidente, e da due professori in servizio nel tipo di istituto cui si riferisce il concorso.

Ogni Commissione nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

(*Formazione delle graduatorie*)

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie culturali di cui alla Tab. *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743 la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di essa e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuta da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore ad 80 su 100.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie artistiche di cui alla Tab. *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova di esame e nella valutazione dei titoli non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

(*Approvazione della graduatoria*)

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

(*Disposizioni finali*)

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1961
Registro n. 43, foglio n. 337

(4849)

Concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

(*Posti a concorso*)

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959:

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Materie letterarie. Lingua e lettere italiane, storia e geografia Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	Conserv. musica	1
2. Pianoforte complementare	» »	1

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione*)

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1959 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1959, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avere riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiore a « valente ».

La posizione di anzianità di cui al precedente comma si intende raggiunta dagli insegnanti che, alla data del 30 settembre 1959 abbiano compiuto il passaggio alla terza classe di stipendio da non meno di 5 anni.

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il ricorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

(Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni)

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materie o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede e istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzate);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1959;

Il candidato, nel caso che abbia avanzata istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1959 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200 rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1959. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per la istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

2) certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1959 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 dal 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Cairoli, 6.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

(Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni)

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione di titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Tra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lett. b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

(Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni giudicatrici verranno nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e saranno composte:

a) per il pianoforte complementare: da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente, da un direttore titolare di Conservatorio e da un professore titolare di Conservatorio;

b) per le materie letterarie: da un professore universitario, presidente, e da due professori in servizio nei Conservatori di musica.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, quando ne sia il caso, il segretario.

Art. 6.

(Formazione delle graduatorie)

Al termine delle operazioni la Commissione forma le graduatorie di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

(Approvazione della graduatoria)

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1961
Registro n. 45, foglio n. 335

(4850)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 97, col quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo - coeff. 271);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo - coefficiente 271), è così composta:

Battaglia prof. Salvatore, ordinario di filologia romanza nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli;

Vernieri prof. Nicola, titolare di letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Roma;

Bandini prof. Gian Andrea, titolare di italiano e storia nell'Istituto tecnico « V. Emanuele » di Genova.

Il dott. Vittorio Tolomei, consigliere di 1ª classe nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 250.000 (duecentocinquantamila), graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1961
Registro n. 53, foglio n. 50

(5440)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di primo archivista nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro.

Con decreto ministeriale del 21 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961, registro n. 23, foglio n. 387, si dispone che le prove scritte del concorso per esami a due posti di primo archivista nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1961, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 ottobre 1961.

(5668)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Con decreto ministeriale del 21 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961, registro n. 23, foglio n. 386, si dispone che le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1961, avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 1961.

(5669)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.